DECRETO RETTORALE

MP/AA/lg
Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca

IL RETTORE

VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*;

RICHIAMATO il vigente *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca*, emanato con DR Rep. n. 500/2022 del 1.6.2022;

RILEVATA la necessità di aggiornare il predetto regolamento, in particolare, per supportare e favorire la mobilità dei dottorandi all'estero e per disciplinare in modo organico specifiche tipologie di accesso ai corsi di dottorato, tra cui i percorsi cosiddetti *PhD Executive*, correggendo nel contempo alcuni refusi presenti nel testo vigente;

RITENUTO, pertanto, di modificare il *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca*, e nello specifico, tra l'altro, i seguenti articoli:
- art. 6 - Coordinatore del Corso di dottorato;
- art. 7 - Rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti;
- art. 11 - Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato;
- art. 17 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario;
- art. 19 - Contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
- art. 20 - Sospensione, proroga, interruzione, decadenza e rinuncia;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 7.7.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2025 che, rispettivamente, hanno approvato ed espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica del *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca;*

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1
È emanata la modifica al **Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca** nel testo approvato dal Senato Accademico del 7.7.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2025

Art. 2
Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3
Il **Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca** entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti.*

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All'Albo di Ateneo

Firmato digitalmente da: Sergio Cavalieri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 16/07/2025 08:59:13

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO | Scuola di alta formazione dottorale

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 2
Art. 1 Istituzione e Accreditamento 2
Art. 2 Obiettivi formativi 2
Art. 3 Sistema di assicurazione della qualità 2
TITOLO II - GOVERNANCE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 3
Art. 4 Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato 3
Art. 5 Collegio dei docenti 3
Art. 6 Coordinatore del Corso di Dottorato 5
Art. 7 Rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti 5
TITOLO III - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, RINNOVO E DISATTIVAZIONE 5
Art. 8 Modalità per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato 5
Art. 9 Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accreditati 6
Art. 10 Modalità per la disattivazione dei Corsi di Dottorato accreditati 6
TITOLO IV - AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO 6
Art. 11 Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato 6
Art. 12 Nomina Commissioni giudicatrici per l'accesso al Dottorato 7
Art. 13 Svolgimento delle selezioni dei candidati 7
Art. 14 Svolgimento del Corso di Dottorato 8
Art. 15 Dottorato in convenzione con istituzioni estere 9
Art. 16 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione 9
TITOLO V - STATUS E VALUTAZIONE DEL DOTTORANDO 9
Art. 17 Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario 10
Art. 18 Diritti e doveri dei dottorandi 11
Art. 19 Contemporanea iscrizione a più corsi di studio 12
Art.20 Sospensione, proroga, interruzione, decadenza e rinuncia 12
TITOLO VI - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 13
Art. 21 Conseguimento del titolo 13
Art. 22 Accordi internazionali di Cotutela di tesi di dottorato 14
Art. 23 Norme finali e transitorie 15

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Istituzione e Accreditamento

1. L'utilizzo della forma maschile in questo documento, adottato unicamente a scopo di semplificazione, è da intendersi riferito in maniera inclusiva, senza alcuna discriminazione di genere.
2. Presso l'Università degli Studi di Bergamo sono istituiti Corsi di Dottorato di ricerca, previo Accreditamento disposto dal Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, così come previsto dalla normativa vigente.
3. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.
4. L'Accreditamento della sede e dei Corsi di Dottorato ha durata quinquennale, pari a tre cicli consecutivi. Fermo restando il monitoraggio e la valutazione periodica l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del Coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti direttamente dall'Ateneo quale sede unica, ovvero anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 2
Obiettivi formativi

1. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del Collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 3
Sistema di assicurazione della qualità

1. L'Ateneo adotta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.M. 226/2021, un sistema di

assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

TITOLO II - GOVERNANCE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 4
Strutture deputate alla gestione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato istituiti ed attivati direttamente dall'Ateneo, o in convenzione con altri soggetti, ma con sede amministrativa presso l'Ateneo, sono collocati in una struttura gestionale denominata "Scuola di Alta formazione dottorale".
2. Le modalità di costituzione e funzionamento della Scuola di Alta formazione dottorale sono disciplinate con separato e specifico Regolamento.
3. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 5
Collegio dei docenti

1. Il Collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
2. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
3. Possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
4. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 16 e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
5. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
6. La composizione del Collegio non deve superare le 35 unità. Nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con altri Atenei il limite è elevato a 40 unità.
7. Per i professori e ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca, la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro soggetto è subordinata al nulla osta da parte della struttura di appartenenza.
8. Per la trattazione degli argomenti didattici e organizzativi il Collegio è integrato da un rappresentante dei dottorandi.
9. La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti dovrà essere indirizzata al

Coordinatore del Dottorato di ricerca e dovrà contenere tutti gli elementi necessari indicati dalla Scuola di Alta formazione dottorale per valutare la qualificazione scientifica richiesta. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione e, verificato il possesso della qualificazione scientifica richiesta, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio di dottorato.

10. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

11. Il Collegio dei docenti svolge le seguenti attività:

a) propone la programmazione delle attività didattiche e scientifiche del corso;
b) approva il piano formativo individuale didattico e di ricerca dei dottorandi;
c) propone l'assegnazione delle attività didattiche e scientifiche a docenti, ricercatori o esperti in possesso di adeguata qualificazione;
d) entro il primo semestre designa per ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo; il supervisore informa il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al supervisore può essere affiancato un supervisore esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa.
e) al termine di ciascun anno valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento del corso;
f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
g) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
h) elegge il Coordinatore;
i) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione;
j) propone al Rettore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;
k) designa i valutatori di cui al successivo art. 21.
l) autorizza il dottorando a svolgere attività lavorativa esterna di cui al comma 11 dell'art. 18;
m) autorizza la sospensione del corso per i casi di cui al comma 2 dell'art. 20;
n) dispone la proroga del corso per i casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 20.
o) dispone la decadenza dal dottorato di ricerca nei casi di cui al comma 7 dell'art. 20;
p) autorizza, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, l'oscuramento di parte della tesi;
q) predispone annualmente una relazione sull'attività didattica e di ricerca svolta, da trasmettere alla Scuola di Alta formazione dottorale.
r) propone l'eventuale rinnovo del Corso di Dottorato per il Ciclo successivo;
s) valuta le richieste di riconoscimento del titolo di dottorato di ricerca estero con riferimento all'attinenza con le tematiche del Corso di dottorato;
t) autorizza, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, l'inserimento in gruppi di ricerca;

12. Nel caso di nuova istituzione di Corsi di Dottorato la prima riunione del Collegio dei docenti è convocata e presieduta dal Decano del Collegio.

Art. 6

Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno, che fanno parte del Collegio dei docenti; rimane in carica per un triennio e può essere rinnovato una sola volta consecutiva.
2. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.
3. Con la nomina il Coordinatore ed il Collegio dei docenti assumono anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.
4. Il Coordinatore nomina tra i membri di ruolo del Collegio un vicario, che in caso di impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.
5. In caso di necessità e urgenza il Coordinatore può autorizzare le richieste del dottorando a:
   - svolgere attività lavorativa esterna;
   - svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
   - svolgere attività di didattica sussidiaria o integrativa;
   - svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
   - partecipare a gruppi di ricerca.

Tali autorizzazioni dovranno essere convalidate dal Collegio nella prima riunione utile.

Art. 7

Rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti

1. L'elettorato attivo e passivo del rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti spetta ai dottorandi regolarmente iscritti alla data delle elezioni.
2. Il rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei docenti rimane in carica un biennio accademico e può essere rinnovato una sola volta.
3. Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo, si provvede alla sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati non eletti, ovvero mediante elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile.

TITOLO III - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, RINNOVO E DISATTIVAZIONE

Art. 8

Modalità per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di Dottorato deve dare conto e dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento.
2. I Dipartimenti interessati sottopongono preventivamente la proposta di istituzione di un nuovo Corso di Dottorato all'esame della Scuola di Alta formazione dottorale.
3. La proposta, con il parere espresso dalla Scuola di Alta formazione dottorale, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro il termine stabilito annualmente dall'Ateneo.
4. A seguito dell'approvazione da parte degli Organi di Ateneo, la proposta del nuovo Corso di Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene trasmessa al Ministero ai fini dell'accreditamento.

5. Soltanto dopo aver acquisito il Decreto di concessione di accreditamento del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, è possibile attivare il Corso di Dottorato.

Art. 9

Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accreditati

1. L'attività di monitoraggio e valutazione periodica, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato, è svolta dall'ANVUR che, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.
2. La Scuola di Alta formazione dottorale, su proposta del Collegio dei docenti, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell'atto di accreditamento, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria riscontrata nel budget di Ateneo, propone al Senato Accademico il rinnovo dei Corsi accreditati.
3. Il Senato Accademico delibera in ordine al rinnovo dei Corsi entro il termine stabilito annualmente dall'Ateneo.

Art. 10

Modalità per la disattivazione dei Corsi di Dottorato accreditati

1. La perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con Decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
2. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Ateneo sospende con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso.
3. Contestualmente all'annuale procedura di rinnovo, la Scuola di Alta formazione dottorale può proporre al Senato Accademico la disattivazione di un Corso sulla base di una relazione motivata; la disattivazione può essere richiesta anche nel caso di valutazione negativa del Nucleo di Valutazione o del venir meno della sostenibilità finanziaria nel budget dell'Ateneo.

TITOLO IV - AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 11

Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene tramite una delle seguenti modalità:
- selezione pubblica, che viene indetta almeno una volta all'anno;
- ammissione al di fuori della selezione pubblica, nei casi specificamente previsti dal successivo comma 4;
- trasferimenti di cui al comma 9 dell'art. 20;
- ammissione nell'ambito di accordi internazionali di Cotutela di tesi di dottorato di cui all'art. 22.
2. La partecipazione, il contenuto del bando e la modalità di svolgimento della selezione, sono regolati dalla normativa vigente e da quanto previsto al successivo art. 13 del presente regolamento.
3. Il bando per l'ammissione è emanato dal Rettore e deve contenere:
   a) il curriculum o i curricula del Dottorato di ricerca;
   b) il numero complessivo dei posti disponibili;
   c) il numero e l'ammontare delle borse di studio e dei posti con sostegno finanziario disponibili;
   d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;

e) le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
f) eventuali posti riservati;
g) tipologia dei titoli valutabili e punteggio ad essi attribuito.

4. L'Università degli studi di Bergamo ammette candidati al di fuori delle selezioni pubbliche di cui all'art. 13 nei seguenti casi:
a) accordi con enti e istituzioni estere secondo modalità di selezione e gestione indicate negli accordi stessi;
b) progetti di collaborazione comunitari e internazionali, con specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati;
c) accordi con aziende o enti, che prevedono l'ammissione al dottorato di dipendenti di azienda o ente, finalizzati all'interazione e integrazione tra la ricerca universitaria e gli enti pubblici e privati (PhD Executive).
In tutti i casi di cui al presente comma, l'ammissione al corso di dottorato è soggetta al giudizio di idoneità del Collegio dei docenti ed è deliberata con l'indicazione, se non già specificata negli accordi o nelle convenzioni, del ciclo, della durata del percorso di dottorato, della data ingresso e di eventuali modalità specifiche sul conseguimento del titolo di studio.

Art. 12
Nomina Commissioni giudicatrici per l'accesso al Dottorato

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri effettivi e da due supplenti scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
I soggetti pubblici o privati, finanziatori di borse di studio per il corso di dottorato, potranno designare un proprio esperto che si aggiunge ai membri effettivi e supplenti della commissione ovvero designare all'interno della commissione il membro che funge da loro rappresentante.
La commissione nomina al proprio interno il presidente ed il segretario.
I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati tempestivamente presso il competente ufficio amministrativo.

Art. 13
Svolgimento delle selezioni dei candidati

1. La selezione per l'ammissione ad ogni singolo Corso di dottorato avviene tramite valutazione dei titoli e colloquio.
2. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso, oltre al curriculum studiorum, anche un progetto di ricerca scritto dal candidato.
Tale progetto di ricerca è unicamente finalizzato alla selezione e non necessariamente deve essere il progetto di ricerca che sarà affidato.
La Commissione giudicatrice effettua la selezione in due fasi:
- I fase: Valutazione dei titoli e della documentazione presentata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti;

- II fase: È ammesso al colloquio il candidato che, nella prima fase, abbia conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

Il colloquio può essere effettuato, se possibile e sulla base della decisione della commissione, in videoconferenza e in lingua straniera.
La convocazione per il colloquio, se non già prevista nel bando, deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova.
3. Per sostenere le prove i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella valutazione titoli.
5. Gli atti dei concorsi sono pubblici ed è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
6. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, può prevedere una specifica procedura di selezione, con la formazione di una graduatoria separata. In tal caso, gli eventuali posti riservati non attribuiti, possono essere resi disponibili per la selezione di cui ai commi precedenti.
7. I singoli bandi di ammissione devono prevedere i termini per l'ammissione di idonei al Corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendano disponibili ulteriori risorse. Tali termini sono definiti con delibera della Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale.

Art. 14
Svolgimento del Corso di Dottorato

1. L'avvio dei Corsi di dottorato è fissato annualmente dall'Ateneo.
2. Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi, eventualmente quantificati in termini di crediti formativi universitari ed approva per ognuno di essi il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
Tali attività, che possono essere organizzate anche in comune fra più Dottorati, comprendono formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti, perfezionamento informatico, formazione nel campo della didattica e nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità. Il Piano didattico deve comprendere la redazione, sotto la responsabilità del supervisore del progetto di ricerca individuale. Il Piano didattico potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.
3. Per le finalità previste al comma precedente, il Collegio dei docenti nomina un supervisore e uno o più co-supervisori, ai quali è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.

Art. 15

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. L'Università degli Studi di Bergamo può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi della normativa vigente, con Università ed enti di ricerca esteri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo finale multiplo o congiunto.

Art. 16

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università degli Studi di Bergamo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
   a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
   b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
   c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
   a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
   b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali Contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

TITOLO V - STATUS E VALUTAZIONE DEL DOTTORANDO

Art. 17

Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi nonché assegna le borse di studio in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.
2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando. Le borse di studio sono annuali e sono regolate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata.
4. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.
5. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'università degli studi di Bergamo per il finanziamento di dottorati di ricerca.
6. La borsa, il cui importo minimo è previsto dalla normativa vigente, è erogata in rate mensili. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato nella misura massima del 50% per periodi di effettiva permanenza all'estero, di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi continuativi e non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti a svolgere la propria attività all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
6 bis. Nel caso di dottorandi senza borsa di studio viene garantita l'erogazione di un importo pari all'integrazione di cui al comma precedente, secondo le modalità previste dalle procedure interne.
6 ter. Ai fini del presente regolamento per "giorni lavorativi" si intendono i giorni compresi dal lunedì al venerdì.
7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa o altro sostegno finanziario e, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dal budget di Ateneo, un importo per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, in relazione alla tipologia del Corso e comunque di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima.
Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste per i fondi di ricerca assegnati al personale docente dell'Ateneo, previa autorizzazione del Coordinatore del Dottorato. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo.
8. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite al successivo art.18.
9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui alla normativa vigente, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 8 del presente articolo.

10. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 18

Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal Collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
3. Il coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste, anche ai fini della sospensione dell'eventuale trattamento economico.
4. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa o altro sostegno finanziario.
Entro il termine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con l'eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi proroga o di sospensione da recuperare, fanno pervenire al Collegio dei docenti la tesi e gli allegati.
5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; i dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
8. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di dottorato si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario.
9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio.
10. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
11. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; con un limite massimo di reddito stabilito dal Collegio dei docenti e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa. Per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

12. Il dottorando ha l'obbligo di riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa nel caso in cui ciò venga richiesto dal Collegio dei docenti. In materia di brevetti si applica la normativa vigente.

Art. 19

Contemporanea iscrizione a più corsi di studio

1. L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 20

Sospensione, proroga, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di dottorato è obbligatoria.
2. Oltre alla sospensione del corso di dottorato nei casi previsti dalle norme vigenti a sostegno della maternità e paternità, la frequenza delle attività dei corsi può essere sospesa per un massimo di sei mesi, anche non consecutivi, su richiesta del dottorando nei seguenti casi:
a) grave e documentata malattia;
b) frequenza dei corsi per tfa, pas e corsi di specializzazione per il sostegno;
c) gravi e giustificati motivi familiari documentati e valutati dal Collegio dei docenti;
d) servizio civile.
In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso.
e) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.
Durante l'eventuale rinvio della discussione di tesi di cui all'art. 21, comma 10 la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.
3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.
4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
5. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti per motivate ed eccezionali esigenze scientifiche e approvata dalla Scuola di Alta formazione dottorale, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio nei limiti dei fondi disponibili a carico del bilancio dell'ateneo.
6. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 2, 4 e 5 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
7. È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
b) giudizio negativo in sede di verifica intermedia dell'attività, indetta dal Collegio dei docenti in caso di gravi e immotivate inadempienze che non consentano il regolare svolgimento del programma di ricerca previsto;
c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 19;
d) in caso di attività lavorative senza l'autorizzazione scritta del Collegio dei docenti;
8. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di

finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia che andrà formalizzata con apposita dichiarazione indirizzata al Rettore da presentare presso gli uffici competenti.
9. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università degli studi di Bergamo a condizione che:

a) esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
b) il Collegio dei docenti dell'Ateneo di provenienza conceda, con propria delibera, il nulla osta al trasferimento;
c) il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.

Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il superamento delle attività previste nel primo anno di corso e l'ammissione al secondo anno di corso.
In caso di trasferimento in ingresso, l'Ateneo non è tenuto a conferire borse di studio all'interessato.
In caso di trasferimento in uscita è prevista la cessazione dell'erogazione di ogni borsa di studio da parte dell'Ateneo.

TITOLO VI - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 21
Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "dott.ric." ovvero "ph.d.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato.
3. I dottorandi trasmettono al Collegio dei docenti, entro il termine del ciclo, la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni e la tesi di dottorato.
4. Il Collegio dei docenti entro il termine del ciclo:
- nomina, per ciascun dottorando, i valutatori
- approva la relazione e la trasmette, unitamente alla tesi, ai valutatori eventualmente anche per via telematica
- propone al Rettore la nomina della commissione giudicatrice per l'esame finale.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
6. Il dottorando per cui sia stata deliberata l'ammissione della tesi alla discussione pubblica dovrà presentare domanda di ammissione all'esame finale presso i competenti uffici dell'università con la modalità ed entro i termini che verranno dagli stessi comunicati.
7. La discussione pubblica della tesi si svolge innanzi a una commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

8. La commissione giudicatrice è composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti scelti tra i professori, ricercatori ed esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferiscono i corsi; in ogni caso almeno due componenti devono essere docenti universitari. Non possono fare parte della commissione i componenti del Collegio dei docenti ed i supervisori per i relativi dottorandi. La commissione nomina al proprio interno il presidente e il segretario.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
10. La commissione giudicatrice è tenuta a concludere la valutazione entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina; decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione escludendo i componenti decaduti.
11. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
12. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
13. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università ne deposita copia, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.
Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 22

Accordi internazionali di Cotutela di tesi di dottorato

1. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università degli Studi di Bergamo con una Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un docente di ciascuna delle due istituzioni.
2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione.
3. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti e dalla Scuola di Dottorato.
4. La Commissione per il conferimento del titolo, prevista al comma 7, art. 21 del regolamento, deve comprendere almeno un rappresentante scientifico dei due Paesi. La tesi di dottorato così elaborata verrà discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di dottore di ricerca.
5. La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua.
6. Il titolo di Dottore di ricerca è completato con la dizione "tesi in cotutela con l'Università di ……".
7. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

a) discussione della tesi finale previa presentazione di due giudizi analitici sul lavoro di tesi da parte di due valutatori provenienti da due Università di due paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
b) almeno un membro della commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una Università di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.

8. Le norme del presente Regolamento si applicheranno solo in quanto compatibili con la disciplina specifica.

Art. 23
Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
2. Per i cicli già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, laddove il presente regolamento determini un inasprimento di vincoli o requisiti, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 500/2022 del 1/06/2022.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia di Dottorato, con particolare riferimento alla Legge 240/2010, al D.M. 226/2021 e successive modificazioni.